



## **COMUNE DI CENTO**

### **PROVINCIA DI FERRARA**

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
[www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) - [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)

### **SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE**

## **Ordinanza del Dirigente**

### **N°. 120 del 29/04/2022**

---

**Oggetto:** PROROGA ORDINANZA N. 366 DEL 27/12/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POST SISMA VIA BARUFFALDI N. 7. IMPRESA EDIL ESTENSE

---

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

**Vista** la richiesta acquisita al prot. dell'Ente con n. 22462 del 22/04/2022, da parte del Legale rappresentante dell'impresa EDIL-ESTENSE SRL, con la quale chiede ulteriore proroga della concessione di suolo pubblico e della relativa Ordinanza fino al 31/07/2022, per il completamento dei lavori di ristrutturazione post sisma presso l'immobile ubicato al civ. 7/1 di via Baruffaldi;

**Vista** l'Ordinanza n. 366 del 27/12/2021 ad oggetto <<PROROGA ORDINANZA N. 223 DEL 31/08/2021 AD OGGETTO:ORD. N. 64/2021 - ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA A CENTO IN VIA BARUFFALDI PER IL PERMANERE DEL CANTIERE EDILE PRESENTE AL CIV. 7/1 - EDIL ESTENSE SRL FINO AL 30/04/2022>>;

**Dato atto** delle comunicazioni giunte da SUAP, in particolare rispetto a quanto disposto nell'Ordinanza Sindacale n. 745 del 22/08/2012 e nell'Ordinanza Sindacale n. 78 del 02/07/2018, conservate agli atti e rispetto a quanto riportato nella nota del Servizio MUDE, nella quale si rileva altresì che la proroga può essere concessa fino al 29/06/2022 e non oltre;

**Considerato** che per quanto sopra indicato le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 366/2021, possono essere prorogate limitatamente alla data ultima del 29/06/2022 al fine di consentire il completamento dei lavori di cui sopra;

**Visti** gli artt. 6 , 7 , 37 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

### ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori presso l'immobile sito in via Baruffaldi n. 7/1, **dal 01/05/2022 al 29/06/2022 (orario 00.00-24.00), E' PROROGATO IL DIVIETO DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI** in Via Baruffaldi dall'intersezione con Vicolo San Salvatore fino al civ. 8, al fine di mantenere l'area di cantiere ad uso operativo dello stesso - dal suddetto divieto sono esclusi i veicoli in uso al cantiere che dovranno esporre sul cruscotto la presente Ordinanza.

La segnaletica a carico della ditta richiedente dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale. La segnaletica dovrà essere regolamentare e conforme a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione del Codice della strada.

L'area di cantiere dovrà essere resa ben visibile mediante apposita segnaletica stradale e dovrà essere adeguatamente transennata e delimitata, inoltre dovrà essere ben visibile nelle ore notturne mediante apposite lanterne luminose a luci rosse fisse negli angoli e a luce lampeggiante gialla nella lunghezza. **L'area di cantiere dovrà essere mantenuta in buone condizioni igienico sanitarie al fine di evitare che possa diventare spazio di degrado urbano.**

Copia della presente Ordinanza dovrà essere esposta in cantiere ed esposta sul cruscotto dei veicoli che hanno necessità di utilizzare l'area, ed esibita qualora richiesta dagli organi di Polizia Stradale.

Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciato dall'ufficio Suap con atto separato.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 01/05/2022 e sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione, al TAR.

In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a :

COMANDO CARABINIERI CENTO	pec
EDIL ESTENSE SRL	pec
CMV SERVIZI SRL	pec

Firma

Il Comandante della Polizia Municipale  
**BALDERI FABRIZIO / ARUBAPEC S.P.A.**

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_